



CONSIGLIO SUPERIORE
Della MAGISTRATURA – R O M A
protocollo.csm@giustiziacert.it

CONSIGLIO GIUDIZIARIO
c/o Corte di Appello di TRIESTE
ca.trieste@giustizia.it

e per conoscenza

Al Giudice di Pace
dr.ssa Stefania Bernieri Di Lucca – TRIESTE
gdp.trieste@giustizia.it

Oggetto: RG 1526/2014 ed RG 1868/2014 – Causa civile Ughetti Corrado (Attore) contro Prefettura di Trieste (Convenuto) – Esposto a carico del Giudice di Pace di Trieste, dr.ssa Stefania Bernieri Di Lucca.

Lo scrivente dr. **Calogero Sanfilippo**, Delegato SOS UTENTI – DIFESA CONSUMATORI, in ordine al procedimento in oggetto descritto,

PREMESSO CHE

1. In data 24/03/2014 alle ore 09,00 gli agenti della Sezione Polizia Stradale di Trieste contestavano al signor Corrado UGHETTI il verbale n. 700011758895, in cui si ipotizzava la violazione dell'art. 142/9 bis CdS, perché, in località Ferneti nel Comune di Monrupino (TS), Raccordo Autostradale 14, al km 1,800, alla guida del proprio autoveicolo targato ET691CN "circolava alla velocità di 118 (detratta la tolleranza del 5% pari a km/h 7), superando in tale modo il limite stabilito di km/h 50. Infrazione accertata a mezzo telelaser Lt 2020 di cui è stato verificato il corretto funzionamento." Allo stesso veniva ritirata la patente di guida per essere inviata alla Prefettura di Trieste.
2. Il verbale n. 700011758895, in assenza ancora di alcun provvedimento prefettizio, in data 03/04/2014 è stato impugnato ex art. 204 bis Cds e art. 5 e segg. D. Lgs. 150/2011 davanti al Giudice di Pace di Trieste con ricorso in opposizione, in cui è stato chiesto l'annullamento del verbale e la **sospensione del provvedimento di ritiro della patente di guida, con**

immediata restituzione in via cautelare del documento, atteso il "periculum in mora" e il "fumus boni juris", posto che nel ricorso sono state eccepite alcune violazioni di legge e tra queste: **a)** erronea applicazione dell'art. 142, comma 6 bis e del decreto 15/08/2007 sotto il profilo della violazione dell'art. 183 dpr 14/12/1992 n. 495 e della mancata ottemperanza alla direttiva del ministro dell'interno del 14 agosto 2009 e **b)** erronea applicazione del decreto 15/08/2007 sotto il profilo della mancata segnalazione del controllo elettronico della velocità con apposito cartello.

3. Il ricorso registrato al n. **RG 1526/2014** veniva assegnato alla dr. **Stefania Bernieri Di Lucca**, la quale, con provvedimento dell' 08/04/2014 (**doc. 1**), in violazione dell'art. 5/1 del d.lgs 150/2011, nonostante esplicita richiesta del ricorrente sulla sospensiva del verbale in ordine al ritiro della patente di guida e le gravi e circostanziate ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, **ha omesso di fissare l'udienza per sentire le parti in ordine alla chiesta sospensiva**, mentre, invece, fissava l'udienza in data 10/07/2014 senza, però, in violazione del comma 2 del medesimo art. 5, provvedere **con decreto pronunciato fuori udienza** in ordine alla istanza di sospensione, adducendo **erroneamente** che *"l'opposizione è stata proposta ai sensi della legge 689/81"*, che *"il ritiro della patente meramente in via cautelare è un atto prodromico all'eventuale provvedimento di sospensione"* e che *"lo speciale procedimento di opposizione previsto dalla legge 689/81 non può essere esteso alle misure cautelari, se non espressamente previsto"*.
4. In data 15/04/2014, sempre in assenza di alcun provvedimento prefettizio, lo scrivente, rappresentante del ricorrente in giudizio, giusta delega in atti, con apposita istanza (**doc. 2**) osservava al Giudice dr. Stefania Bernieri Di Lucca **a)** che il ricorrente aveva impugnato il verbale n. 700011758895 del 24/03/2014 della Polstrada di Trieste ex art. 204 bis Cds e art. 5 e segg. D. Lgs. 150/2011 **e non ex legge 689/81**, per cui il procedimento è regolato dall'art. 7 del D. Lgs. 150/2011; **b)** che l'art. 5 del D. Lgs. 150/2011 al comma 2 statuisce che in caso di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile, la sospensione può essere disposta con decreto pronunciato fuori udienza; **c)** che il 4° comma dell'art. 7 del D. Lgs. 150/2011 sancisce che *"L'opposizione si estende anche alle sanzioni accessorie"*; **d)** che l'art. 216 del codice della strada sancisce che sia il ricorso al prefetto ex art. 203 sia l'opposizione di cui all'art. 205 si estendono alla sanzione accessoria e **e)** che *"In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, l'opposizione giurisdizionale, nelle forme previste dagli artt. 22 e 23 l. 24 novembre 1981 n. 689 (oggi 5 e segg. D. Lgs. n. 150/2011), ha natura di rimedio generale esperibile, salvo espressa previsione contraria, contro tutti i provvedimenti sanzionatori (Cass., SS.UU., 29.7.2008, n. 20544).*

5. Ciononostante il Giudice Bernieri Di Lucca in data 29/04/2014 con fax trasmesso allo scrivente (**doc. 3**) confermava il provvedimento di non accoglimento della istanza di sospensione del 08/04/2014 **senza alcuna motivazione**.
6. Nel frattempo, essendo intervenuto un fatto nuovo, ovvero **l'azione disciplinare inflitta al ricorrente da parte della propria datrice di lavoro, società MA CO ITALIA SRL**, lo scrivente inoltrava una seconda reiterazione di istanza di sospensione (**doc. 4**) alla quale il Giudice dava riscontro con ordinanza di rigetto datata 07/05/2014 (**doc. 5**), con la quale, insistendo nel ritenere non autonomamente sospendibile il provvedimento cautelare del ritiro della patente di guida, osservava che "**soltanto l'eventuale ordinanza di sospensione della patente di guida è provvedimento impugnabile anche in via autonoma**"; e ciò in violazione della normativa vigente (Art. 204 bis Cds: L'opposizione è regolata dall'[articolo 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150](#), che al comma 4 recita: **L'opposizione si estende anche alle sanzioni accessorie**).
7. In adesione alla interpretazione normativa sia pure errata del Giudice Bernieri Di Lucca e al fine di riavere la patente, anche se in via cautelare, onde salvare il proprio posto di lavoro, in data 12/05/2014 il ricorrente impugnava l'ordinanza n. 0014172 del 07/04/2014 adottata dal Prefetto della Provincia di Trieste per gli stessi motivi in diritto e nel merito dedotti nel ricorso RG 1526/2014, per cui, ricorrendo la connessione oggettiva e soggettiva, chiedeva la riunione al procedimento RG 1526/2014 assegnato alla dr. Stefania Bernieri Di Lucca; anche il secondo procedimento RG 1868/2014 (**doc. 6**) veniva, quindi, assegnato a costei nella medesima data del 12/05/2014.
8. Ciononostante, il Giudice Bernieri Di Lucca tratteneva ancora il ricorso per ben otto giorni, sempre in danno del ricorrente, per poi in data 20/05/2014 chiedere al Giudice coordinatore l'autorizzazione ad astenersi; richiesta **ovviamente** accolta, per cui entrambi i procedimenti sono stati assegnati al Giudice dr. Andrea Zugna, il quale detiene il fascicolo a tutt'oggi senza emettere alcuna ordinanza.
9. A fronte di una precisa e puntuale **previsione normativa**, del **fumus boni juris** e del **periculum in mora**, il ricorrente sta subendo danni incalcolabili sol perché è stato privato della patente in fase di contestazione immediata e il Giudice, in dispregio alla normativa vigente, si ostina a non sospendere il provvedimento in pendenza di opposizione avverso il processo verbale relativo alla sanzione principale.
10. La istanza di astensione del Giudice Bernieri Di Lucca, di cui non è dato conoscere la motivazione perché il fascicolo trattenuto dal nuovo Giudice Zugna non è nella disponibilità della cancelleria e, quindi, del ricorrente, appare prettamente strumentale e finalizzata a ritardare il più possibile l'emissione dell'ordinanza di accoglimento della istanza di sospensiva

del ricorrente, posto che se il Giudice è consapevole della legittimità del proprio operato non deve astenersi ma deve andare avanti nell'applicazione di quella che egli ritiene essere la legge; è semplicistico ancorché non edificante per un giudice scappare (rectius astenersi) sol perché una delle parti contesta il suo operato.

- 11.** Il dr. Stefania Bernieri Di Lucca ha dimostrato con ciò di non essere sufficientemente preparato a svolgere il ruolo di giudice, emanando un provvedimento abnorme, in quanto al di fuori di ogni schema processuale, ovvero adottato sulla base di un errore macroscopico ancorché di grave e inescusabile negligenza, per cui, nel caso di specie è ipotizzabile una azione disciplinare avente per oggetto non già il risultato dell'attività giurisdizionale, che nel caso di specie è venuta a mancare con l'astensione, ma il comportamento deontologico deviante posto in essere dal giudice nell'esercizio della sua funzione (Cass. Sez. Unite n. 20730/09).

Premesso tutto quanto sopra, poiché non è concepibile che un magistrato che deve amministrare giustizia ignori le norme più elementari della procedura e del codice della strada, attesa la scarsa preparazione professionale dimostrata nel caso di specie, lo scrivente

CHIEDE

che vengano adottati a carico del **Giudice di Pace di Trieste, dr. Stefania Bernieri Di Lucca, i provvedimenti disciplinari adeguati**, onde scongiurare che altri utenti possano subire ingiustizie di tal guisa.

Lo scrivente si permette all'uopo citare l'art. 1 del D.Lgs. 23.02.2006 che così recita: "***il magistrato deve esercitare le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza ed equilibrio, deve rispettare la dignità della persona nell'esercizio delle funzioni e il comma 3 prevede che la violazione dello stesso articolo costituisce illecito disciplinare***".

In attesa di conoscere i provvedimenti adottati, l'esponente ringrazia e porge doverosi ossequi.

Lecco, 26 maggio 2014.

Per conferma di quanto sopra,

IL RICORRENTE
Corrado Ughetti



IL DELEGATO SOS UTENTI
PER LA LOMBARDIA
(Dr. Calogero Sanfilippo)

